

Dipartimento di Scienze Politiche

Cattedra Diritto Internazionale

**LA CONTROVERSIA
ITALO-INDIANA
SUL CASO DEI MARO'**

RELATORE

Prof. Roberto Virzo

CANDIDATO

Simone Zivillica

Matr. 068582

ANNO ACCADEMICO

2013/2014

INDICE

Introduzione

<i>Profili giuridici</i>	6
<i>Profili diplomatici</i>	7
<i>Profili politici e conclusioni</i>	8
<i>Il ritorno di Latorre dopo l'ischemia</i>	9

I profili politici del caso Enrica Lexie

<i>Il nodo della giurisdizione in Alto Mare</i>	10
<i>L'istituto dell'immunità funzionale</i>	12
<i>I precedenti</i>	16

I profili diplomatici della vicenda dei marò

<i>Lo stratagemma indiano</i>	21
<i>Applicabilità della legge anti-terrorismo</i>	23
<i>La limitazione della libertà dell'ambasciatore</i>	
<i>Italiano a New Delhi</i>	25

I profili politici e le conclusioni

<i>Marò: un caso politico</i>	28
<i>I marò tra le Nazioni Unite e l'Unione europea</i>	30
<i>Un possibile e realistico accordo bilaterale tra</i>	
<i>Italia e India</i>	32
<i>L'internazionalizzazione del caso Enrica Lexie</i>	37

Massimiliano Latorre: il ritorno grazie all'ischemia

41

INTRODUZIONE

È il 15 febbraio del 2012, circa le 18:00 ora locale quando la nave italiana *Enrica Lexie*, di proprietà della società armatrice Fratelli D'Amato, si trova al largo delle coste dello Stato del Kerala, India. L'ormai celebre incidente scaturisce dalla convinzione dei fucilieri della Marina Italiana posti a protezione del mercantile¹ che si stesse avvicinando un'imbarcazione pirata in direzione dell'*Enrica Lexie*. I due militari hanno aperto il fuoco, operando la manovra della raffica di avvertimento in acqua. Si suppone però che i proiettili abbiano colpito il suddetto natante, che si scoprì essere un peschereccio, al bordo del quale due pescatori di nazionalità indiana rimangono feriti a morte. Da parte italiana si è ingenerato il dubbio che i colpi letali fossero partiti da un'altra imbarcazione².

L'incidente si è verificato a 22,5 miglia marine dalla costa indiana, all'interno della zona contigua dell'India. La guardia costiera chiese al comando dell'*Enrica Lexie* di rientrare nel porto di Kholi perché il comandante potesse fornire testimonianza riguardo all'identificazione di alcuni pirati, catturati la stessa notte dell'incidente. Appena approdata, la nave fu posta in stato di fermo e i due fucilieri Massimiliano La Torre e Salvatore Girone arrestati con il capo d'accusa di omicidio. Fu questa una chiara "smart move", un inganno non letto dall'organo che diede l'ordine di

¹ Legge 2 agosto 2011 n. 130, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria», *G.U.* 5 agosto 2011 n. 181.

² *Rivista di Diritto Internazionale*, anno XCVI Fasc. 4 – 2013. *La difesa contro i pirati e l'imbarco di personale militare sui mercantili: il caso della Enrica Lexie e la controversia Italia-India*. Natalino Ronzitti.

assecondare la richiesta della Guardia Costiera indiana. Non è ancora chiaro se tale organo fu il Ministero della Difesa, quello degli esteri, o l'armatore stesso della nave.

L'arresto dei due marò, avvenuto in data 19 febbraio 2012, è seguito dal sequestro delle loro armi, resosi necessario per adoperare la perizia balistica che avrebbe chiarito se i colpi mortali fossero stati esplosi da quelle stesse armi. Perizia che, però, non ha dato alcun esito in quanto l'imbarcazione colpita dai proiettili è andata distrutta³ – circostanza tra l'altro sospetta. L'indagine balistica – che avrebbe consentito quantomeno di capire da dove e da quale arma furono esplosi i colpi, mortali per i pescatori indiani – non può essere citata quale prova attendibile da nessuna delle parti in causa.

Data l'esclusione delle autorità italiane da tali processi, il Governo Italiano presenta ricorso all'Alta Corte del Kerala grazie al quale i marò ottengono la liberazione su cauzione e la successiva libertà limitata al sequestro del passaporto e all'obbligo di firma quotidiano. I successivi ricorsi presentati alla Corte del Kerala da parte italiana sono giudicati tutti inammissibili, finché il Governo italiano si rivolge con altrettanti ricorsi alla Corte suprema di New Delhi la quale, il 18 gennaio 2013 sancisce che lo Stato del Kerala non ha giurisdizione sulla Zona Contigua e Zona Economica Esclusiva, ovvero le acque dove è avvenuto l'incidente⁴. In questi territori la giurisdizione appartiene infatti all'Unione Indiana e non a uno stato componente, come lo è il Kerala.

³ Ivi, pag. 1077

⁴ Sentenza sui casi *Republic of Italy & Ors. v. Union of India & Ors.*, Writ Petition (Civil) No. 135 of 2012 e *Massimiliano Latorre & Ors. v. Union of India & Ors.*, Special Leave Petition (Civil) No. 20370 of 2012.

I due fucilieri si dovettero quindi spostare a New Delhi dove godevano di libertà con l'obbligo di firma settimanale. Grande problema nello svolgersi della vicenda hanno costituito i due permessi di rientro in Patria di cui La Torre e Girone hanno usufruito a fronte di ingenti garanzie del loro rientro in India da parte della autorità italiane, come il deposito di una somma di 826.000 euro. L'affidavit su cui ambasciatore e console italiani si impegnano a giurare, viene ossequiato per il primo permesso, quello delle vacanze natalizie. Il secondo, quello concesso perché i due marines potessero votare alle elezioni politiche del febbraio 2013, invece non fu corrisposto dal rientro dei fucilieri. Il governo italiano comunica infatti, l'11 marzo, che Massimiliano La Torre e Salvatore Girone sarebbero ritornati in India a causa della possibilità di essere giudicati con la legge antiterrorismo indiana, che prevede la pena di morte.

Scelta oculata quella del Governo, in quanto la Costituzione italiana prevede, all'articolo 27, il divieto di uso della pena di morte, mentre l'India la prevede per i reati di cui i due marò sono accusati. Affrettata e sciagurata, fu invece la decisione di far partire i marò per New Delhi il 21 marzo, a seguito dell'intimidazione delle autorità indiane che nel frattempo avevano posto significative restrizioni al console italiano in India. La drammaticità della decisione di fare marcia indietro sulla scelta di non far tornare i marò in India scaduto il loro secondo permesso, è testimoniato – se ce ne fosse ulteriore bisogno – anche dalle dimissioni cui il Ministro degli affari esteri Giulio Terzi è stato costretto in seguito al dibattito parlamentare sul tema⁵.

Nella presente tesi verranno affrontati tutti gli aspetti riguardanti l'ormai annoso caso dei due fucilieri della Marina italiana trattenuti in India – specificatamente nell'ambasciata italiana a New Dehli – correlati al mero

⁵ Camera dei deputati, Informativa urgente del Governo sui recenti sviluppi della vicenda dei due militari italiani sottoposti a procedimento giudiziario in India, 26 marzo 2013.

fatto di cronaca. Vi sarà infatti spazio per la trattazione dei profili strettamente giuridici, diplomatici e in ultima analisi politici della vicenda.

Profili giuridici

Nello sviluppo dell'argomentazione circa gli aspetti giuridici della vicenda di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, si approfondiranno specialmente due temi. Innanzitutto si approfondiranno le tematiche relative alla giurisdizione in alto mare. Più nello specifico, sarà oggetto di analisi la parte settima della United Nations Convention on the law of the sea (UNCLOS). Precisamente verranno esaminati gli articoli 91 e 92, che concernono la nazionalità delle navi in Alto Mare e lo status di soggettività nel Diritti Internazionale, l'art. 94 sui doveri dello Stato di bandiera della nave e l'art. 97 riguardante la giurisdizione penale in caso di collisione o altri incidenti della navigazione.

In secondo luogo verranno approfondite le problematiche inerenti al tema dell'immunità funzionale. Nel merito saranno presi in esame gli articoli della Convenzione sulle relazioni diplomatiche stipulata nel 1961 a Vienna. In particolare sarà oggetto di studio la carente difesa da parte indiana sull'accusa italiana di aver violato il principio generale del Diritti Internazionale statuito nell'UNCLOS secondo cui per qualsiasi incidente della navigazione vale la giurisdizione dello Stato di bandiera della nave in questione⁶. Sul punto, verrà anche analizzata la carenza italiana nel non aver insistito su questo capo con la dovuta persistenza.

⁶ Art. 97, comma 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare

Profili diplomatici

Dal punto di vista diplomatico, tema centrale di questa tesi sarà l'analisi dello stratagemma che le autorità indiane hanno messo in atto per far sì che l'Enrica Lexie rientrasse nelle acque territoriali dell'India, specificatamente nel porto di Kholi, nello Stato del Kerala.

Verrà trattata poi la fattispecie dello spostamento della responsabilità delle indagini in capo all'organo di investigazione antiterroristica indiana, la Nia. Sarà infatti analizzata la correttezza, ai sensi delle norme della Comunità Internazionale, di una tale scelta – che ha posto tra gli altri lo spettro della possibilità della pena di morte per i due marò – così come quella, antecedente, della creazione di un tribunale ad hoc. Anche questa decisione non è conforme al diritto nazionale italiano, invalidando di fatto la norma costituzionale che vieta il distoglimento di un cittadino italiano dal suo tribunale naturale, che nella fattispecie sarebbe dovuto essere quello nazionale⁷.

Troverà anche spazio una breve analisi del momento più critico del caso marò. Si tratta della limitazione della libertà dell'ambasciatore italiano a New Dehli in seguito al mancato ritorno dei militari in India dopo il permesso concessogli per le elezioni nazionali nel marzo 2013. Quella è stata sicuramente una mossa che il Governo italiano avrebbe dovuto condannare con maggiore enfasi, adendo immediatamente la Corte Internazionale di Giustizia per violazione dei principi sanciti nella Convenzione sulle Relazioni Diplomatiche di Vienna⁸.

⁷ Art. 25 Costituzione della Repubblica Italiana

⁸ Art. 29 Convenzioni sulle Relazioni Diplomatiche di Vienna, 1961

Infine, sempre nell'ambito degli aspetti diplomatici della vicenda, sarà trattato il problema del diritto al rimpatrio del giudicato qualora sia condannato a vita. Esiste infatti questa norma nel Diritto Internazionale, niente però è specificato circa il diritto al rimpatrio per un giudicato in via di giudizio in uno Stato straniero, il caso in cui si ritrovano i due marines italiani. Esiste infatti una fattispecie per cui i militari italiani sarebbero in un certo senso assicurati da un corrispettivo ben più sostanzioso di cittadini indiani in via di giudizio in Italia. La risoluzione del caso dell'Enrica Lexie sarà quindi di estrema utilità nella definizione di tutti i casi simili.

Profili politici e conclusioni

In conclusione, verranno affrontati i risvolti politici, nazionali e internazionali, che questa vicenda porta con sé.

Tema principale di questa tesi sarà l'approfondimento delle motivazioni che hanno spinto il Governo italiano a giungere tardivamente alla conclusione di richiedere la soluzione della vicenda dei marò tramite l'arbitrato. Questa è infatti arrivata solo nell'estate 2014 durante il Governo Renzi, dopo il terzo cambio di Ministro degli Affari Esteri che ha visto occuparsi della vicenda in ordine cronologico Giulio Terzi, Emma Bonino e infine l'attuale Federica Mogherini. In particolare verrà esaminato l'articolo 287 dell'UNCLOS, concernente la scelta della giurisdizione in seguito a una controversia internazionale.

Infine saranno analizzate le prospettive che si disegnano all'orizzonte della risoluzione della vicenda. Nella fattispecie si

configurano infatti scenari diversi per le relazioni bilaterali Italia-India, così come quelli multilaterali tra la Comunità Internazionale, l'India e l'Italia. Sarà, infatti, oggetto di analisi i rapporti tra Italia e Nazioni Unite e Italia e Unione Europea, sottolineando le differenze di comportamento nell'aver dato o meno sostegno alla causa italiana nella vicenda dei marò.

Il ritorno di Latorre dopo l'ischemia

La conclusione di questa tesi non può che essere costituita dagli ultimi accadimenti che hanno segnato la vicenda del caso marò. Sono infatti occorsi degli stravolgimenti che, anche se hanno poco a che fare con gli aspetti giuridici, politici e diplomatici implicati nel caso, hanno certamente caratterizzato una nuova fase per le peripezie dei due militari italiani. Verrà, a questo proposito, dedicato un ultimo breve capitolo al drammatico colpo di scena che ha colpito Massimiliano Latorre, uno dei due marò. Questi, in data 31 agosto 2014 è stato colpito da un attacco ischemico che lo ha costretto a più di una settimana di ospedale in New Delhi. Con questa motivazione, i suoi legali hanno chiesto e ottenuto il rientro del militare in Italia per un periodo curativo di quattro mesi, al termine del quale dovrà fare ritorno nella residenza dell'ambasciata italiana a Nuova Delhi. In quest'ultimo capitolo verrà esaminata la fattispecie di questa inaspettata variante, approfondendo il dibattito politico che ne è nato.

I PROFILI GIURIDICI DEL CASO

ENRICA LEXIE

Il nodo della giurisdizione in Alto Mare

Come sancito dall'art.91 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS nell'originale dicitura inglese) e dalla Legge n. 689 del 2 dicembre 1994⁹, l'Enrica Lexie (la nave mercantile dove i due marò prestavano servizio) è una nave italiana in quanto battente bandiera italiana, pertanto gode di un legame effettivo con la giurisdizione italiana¹⁰. Già all'art. 94 dell'UNCLOS compare l'espressione "incidente della navigazione" dove, nello specificare gli oneri dello stato di bandiera della nave, afferma l'obbligatorietà dello Stato di aprire un'inchiesta su qualsiasi incidente, infortunio – o altro incidente della navigazione – occorso durante la navigazione in alto mare. La disposizione manca però di puntualizzare cosa si intenda per "altro incidente della navigazione", e soprattutto non specifica nulla a proposito dell'esclusività della giurisdizione in tal caso¹¹.

Altra disposizione fondamentale nella definizione della vicenda si trova sempre nell'UNCLOS all'art. 97 dove, dopo aver sancito che qualora si verifichi una collisione o "un altro incidente della navigazione", la giurisdizione penale e disciplinare risiede in capo allo Stato di bandiera e allo Stato di cittadinanza della persona, al terzo paragrafo continua affermando "Il fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come

⁹ Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

¹⁰ Art. 91, comma 2 UNCLOS

¹¹ Art. 94, comma 7 UNCLOS

misure cautelari nel corso dell'istruttoria, non possono essere disposti da nessuna Autorità che non sia lo Stato di bandiera". Qui risiede un nodo fondamentale di tutta la vicenda dei marò: lo stratagemma attraverso il quale le autorità indiane hanno forzato a rientrare al porto di Kochi l'Enrica Lexie. La dizione stratagemma è quanto mai corretta, in quanto la comunicazione derivante dal porto indiano al comandante della nave esprimeva chiaramente la volontà indiana che l'imbarcazione italiana rientrasse in porto perché si prestasse ad aiutare la Marina indiana nella definizione di un incidente avvenuto nelle vicinanze della posizione dell'Enrica Lexie – specificando, tra l'altro, che la stessa comunicazione era stata effettuata verso le altre imbarcazioni naviganti nella zona dell'incidente. Una volta approdati, però, la nave è stata posta sotto immediato sequestro, e l'equipaggio armato a bordo è stato prima disarmato, e poi arrestato con l'accusa di duplice omicidio di cui i due pescatori indiani sono rimasti vittime.

L'Alta Corte del Kerala ha scartato la possibilità che il suddetto art. 97 sia applicabile al caso di specie¹². Le motivazioni dell'esclusione risiedono in due punti. Innanzitutto l'autorità giudiziaria indiana ha evidenziato come la norma in questione sia applicabile laddove vengano a verificarsi incidenti della navigazione in alto mare, mentre il caso di specie si è verificato a 22,5 miglia dalla costa indiana, nella Zona Economica Esclusiva dell'India. In secondo luogo, viene espressa l'impossibilità che la fattispecie occorsa la sera del 15 febbraio 2012 tra l'Enrica Lexie e il peschereccio S. Antony, sia ascrivibile alla dicitura di "altro incidente della navigazione" così come inteso nella disposizione 97, paragrafo 3 dell'UNCLOS. La decisione della corte recita: "aprire il fuoco

¹² Alta Corte del Kerala, 29 maggio 2012, par. 26, sentenza sul caso *Massimi- lano Latorre v. Union of India*, WP(C).No. 4542 of 2012, <http://www.lawker.in/2012/05/massimilano-latorre-vs-union-of-india.html>.

unilateralmente, verso un peschereccio a 200 metri di distanza dalla nave contenente pescatori disarmati, molti dei quali profondamente addormentati, non può affatto costituire un incidente della navigazione”. Da aggiungere, inoltre, che le stesse conclusioni sono state suffragate dalla Corte Suprema indiana nella sentenza del 18 gennaio 2013¹³.

L’interpretazione dell’art. 97 in senso più lato rispetto al letterale significato – sancito all’art. 221 dove si specifica che “l’incidente è riferibile a una fattispecie che coinvolga un danno a strutture fisse o a cavi sotto-marini oppure a un incidente che coinvolga la collisione di più navi e sia responsabile di una maritime casualty”¹⁴ – è riscontrabile nella lettura della nozione di incidente della navigazione che comprende anche gli atti di pirateria¹⁵. Tale interpretazione non è però suffragata da elementi giurisprudenziali. Allo stesso tempo mancano disposizioni che suffraghino la tesi dell’esclusività della giurisdizione italiana, così come quella concorrente suggerita dal caso *Lotus*¹⁶.

¹³ Corte suprema indiana, 18 gennaio 2013, cit., par. 94.

¹⁴ La difesa contro i pirati e l’imbarco di personale militare armato sui mercantili: il caso della *Enrica Lexie* e la controversia Italia-India, Natalino Ronzitti, *Rivista di Diritto Internazionale* Anno XCVI Fasc. 4 – 2013.

¹⁵ EBOLI, PIERINI, *The Enrica Lexie Case and the Limit of the Extraterritorial Jurisdiction of India*, *Quaderni Europei*, 2012, *passim*. Anche: CARACCILOLO, GRAZIANI, *Il caso dell’Enrica Lexie alla luce del diritto internazionale*, *Comunità int.*, quaderno 13, 2013, dove si ritiene applicabile l’art. 97 e si sottolinea come la locuzione «any other incident of navigation» comprenda anche incidenti come quelli della *Enrica Lexie*. Infine: FARINELLI, *Profili giuridici della recente controversia tra Italia e India sul caso dei fucilieri del Battaglione San Marco*, *Comunità int.*, 2013, pp. 467-470.

¹⁶ Si veda di seguito, paragrafo “Precedenti”.

L'istituto dell'immunità funzionale

Problema centrale nell'esaminare il caso dei due marò trattenuti in India, sta nel determinare se questi godevano dell'immunità funzionale durante l'esercizio delle loro attività sul mercantile dell'Enrica Lexie. La giurisprudenza internazionale prevede l'istituto dell'immunità, suddividendone l'efficacia in due tipologie. L'immunità *ratione personae* riguarda la cosiddetta *troika*, composta da Capi di Stato, di Governo e Ministri degli Affari Esteri; sono inoltre coperti da questo istituto sono tutti gli agenti diplomatici. L'immunità personale ha dunque valenza finché è in vigore la carica ricoperta dall'individuo, Capo di Stato o diplomatico che sia. Differente è l'immunità *ratione materiae*, istituto che regola la protezione giurisdizionale dell'organo che compie atti in territorio straniero per conto dello Stato per cui esercita le sue funzioni. Sarà quindi immune dalla giurisdizione dello Stato territoriale, solo l'organo che compia attività classificabili quali azioni *iure imperii*.

Appare centrale, quanto evidente, stabilire se i marò godessero di questo istituto nel momento dell'incidente. L'immissione di personale armato a bordo di navi civili è stata concessa quando si è ingenerata la necessità di trovare una soluzione ai numerosi casi di pirateria rivolta alle navi mercantili di passaggio in rotte rischiose. L'Italia ha sancito con legge n.130 del 2011 il principio generale stabilito nell'art.100 dell'UNCLOS. Questo recita che “tutti gli Stati esercitano la massima collaborazione per reprimere la pirateria nell'alto mare o in qualunque altra area che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato”¹⁷. I marines a bordo del mercantile italiano rispondevano agli ordini del Ministero della Difesa

¹⁷ UNCLOS, art. 100

indossavano la divisa militare ed erano soggetti al codice penale militare di pace. Il comando del team armato non risponde all'armatore dell'imbarcazione, né al comandante della nave, ma – come si è detto – solo al Ministero della Difesa. I tribunali indiani hanno più volte cercato di far ricadere la responsabilità delle decisioni dei marò sull'armatore dell'Enrica Lexie, in quanto è lui a stipendiare i militari, che perciò sono alle sue dipendenze e non a quelle della Repubblica Italiana. Eppure non è del tutto vero che i marò siano alle dirette dipendenze dell'armatore. Questo, infatti, paga un contributo al Ministero della Difesa, ma è quest'ultimo che stipendia il personale armato sull'imbarcazione dell'armatore. Ne consegue che i militari rispondono allo Stato Italiano in quanto alle dirette dipendenze del Ministero della difesa¹⁸.

Oltre alla motivazione, evidente, appena esposta, esistono altri motivi per i quali l'azione dei militari italiani la sera del 15 febbraio 2012 sia da considerarsi nel novero delle funzioni pubbliche. Innanzitutto, come già ricordato sopra, l'art.100 sprona tutti gli Stati della Comunità Internazionali ad adoperarsi per prevenire gli attacchi di pirateria. La presenza dei marò, e il disgraziato incidente che gli è occorso, è necessariamente da intendere nell'atto di protezione non solo del mercantile sul quale prestavano servizio, né solamente della Repubblica italiana, ma anche e soprattutto nell'esercizio di proteggere la Comunità Internazionale tutta. In secondo luogo, lo Stato italiano ha il dovere di proteggere tutti i suoi cittadini, così le sue merci e i loro beni, funzione che può essere ossequiata in molteplici modalità, tra le quali anche l'uso della forza. Infine è da sottolineare l'interpretazione che il *rapporteur* ha conferito all'istituto di immunità funzionale, quella garantita agli organi dello Stato. Questi ha affermato che la categoria di atto ufficiale dello Stato comprende qualsiasi

¹⁸ N. Ronzitti, La difesa contro i militari e l'imbarco di personale armato a bordo di mercantili: il caso dell'Enrica Lexie e la controversia Italia-India, pag. 1098. Rivista di Diritto Internazionale, Anno 3XCVI3 Fasc. 343.

azione posta in essere da un pubblico ufficiale¹⁹.

Nella trattazione del riconoscimento o meno dell'immunità funzionale ai due marò, vengono in essere due obiezioni, entrambe prese in considerazione dai tribunali indiani. In primo luogo nel Diritto Internazionale l'immunità funzionale agli organi dello Stato è riconosciuta solo nel caso in cui, una volta entrati nel mare territoriale di uno Stato straniero, i suddetti siano ammessi nel territorio in seguito a un accordo ad hoc stipulato tra lo stato di bandiera della nave e lo stato costiero²⁰. Anche ammettendo una tale interpretazione dell'applicazione dell'istituto dell'immunità *rationae materiae*, questa non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto l'incidente si è verificato tra la Zona Contigua e la Zona Economica Esclusiva indiana, che può essere pienamente considerata alla stessa stregua delle acque internazionali, dove non esistono Stati territoriali, ma solamente Stati di bandiera. Un discorso simile è comunque ammissibile solo dopo che si fosse stabilito che i due militari abbiano realmente sparato e colpito a morte i due pescatori indiani, fattispecie ancora al vaglio delle autorità giudiziarie indiane. In secondo luogo si è tentato da parte indiana di far ricadere il caso dei due militari nel novero delle possibilità in cui l'immunità funzionale di un organo, pur essendo riconosciuta, è da considerarsi revocata laddove chi ne beneficia si sia macchiato di crimini internazionali. Questa norma è sancita nei principi generali del Diritto Internazionale, pertanto da interpretare quale inderogabile. Il punto però è stato rapidamente abbandonato dalle tesi dell'accusa, in quanto le interpretazioni sull'accaduto, pur essendo

¹⁹ UN Doc. A/CN.4/654, *Preliminary Report on the Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction*, 31 maggio 2012, preparato da Escobar Hernández, Special Rapporteur, par. 35. D'interesse anche le discussioni in seno alla Commissione del diritto internazionale e le precisazioni fatte dall'attuale *rappporteur* sulla distinzione tra immunità personale e immunità funzionale: UN Doc. A/CN.4/SR, 3164th Meeting, 15 maggio 2013, e UN Doc. A/CN.4/SR. 3170th Meeting, 24 maggio 2013. Per un riassunto del dibattito sul tema nella Sesta Commissione dell'Assemblea generale v. UN Doc. A/CN.4/657, 18 gennaio 2013, par. 32.

²⁰ V. CASSESE, *Diritto internazionale*2 (a cura di Gaeta), Bologna, 2013, p. 129.

fortemente contrastanti, fanno categoricamente escludere la possibilità che l'azione dei marò rientri tra i crimini internazionali che comprendono genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità o crimini di aggressione.

I precedenti

La specificità del caso marò è data sia dai tanti aspetti – giuridici, diplomatici, politici – che la vicenda sottende, che dalla quasi unicità della fattispecie. Esistono, infatti, sparuti precedenti in giurisprudenza, elemento che rende ancor più difficoltoso la definizione del caso nel Diritto Internazionale. Precedenti uguali a quello dell'Enrica Lexie non pervengono, mentre sono numerosi i casi in cui viene a verificarsi il problema del riconoscimento dell'immunità funzionale al personale armato di uno Stato in terra straniera nell'esercizio delle sue funzioni.

A tal proposito il caso *McLeod* – o *Caroline* – è quello che, prima di tutti, avrebbe dovuto far tendere la giurisprudenza indiana – in mancanza di quella internazionale – verso una decisione in favore della garanzia dell'immunità funzionale. Il caso in questione risale al 1841, quando i documenti diplomatici in relazione alla vicenda rivelano come l'istituto dell'immunità funzionale sia un principio del Diritto Internazionale valido già nel XIX secolo. Nella fattispecie Alexander McLeod, un ufficiale delle forze britanniche, attaccò assieme ai suoi subalterni un'imbarcazione attraccata nello Stato di New York. I militari eseguivano ordini provenienti dal governo inglese, che richiedevano di colpire e distruggere la nave. Dall'azione scaturì la morte di uno dei membri dell'equipaggio della nave Caroline. McLeod Durante la sua visita negli Stati Uniti – per ragioni non correlate alla sua mansione di ufficiale del Regno Unito – venne sottoposto

agli arresti e processato a New York, con l'accusa di omicidio e incendio alla nave *Caroline*. Alla notizia dell'arresto di McLeod, il governo inglese mosse un atto di accusa nei confronti del governo statunitense, asseverando che l'attacco alla *Caroline* costituiva atto ufficiale per cui ogni responsabilità non ricadeva su McLeod, bensì esclusivamente sul governo del Regno Unito, con conseguenza del suo rilascio e del non procedimento processuale. Stati Uniti e Gran Bretagna risolsero la controversia giungendo a ritenere che un individuo facente parte di una forza pubblica ed agendo sotto l'autorità del proprio governo, non va considerato responsabile delle azioni compiute. La vicenda si concluse con lo svolgimento del processo in capo a McLeod nello stato di New York, denunciando un ancora acerba cooperazione tra Stato federale e Stati federati. Il governo statunitense ha comunque affermato la completa accettazione del principio dell'immunità funzionale, mentre lo Stato di New York non ha rilasciato l'ufficiale inglese. È doveroso prendere in considerazione maggiormente la decisione del governo federale, certamente più importante in confronto a quella regionale dello Stato federato di New York.

Più recentemente è venuto a verificarsi un episodio dove la giurisprudenza si è affermata in modo opposto rispetto quanto statuito – seppur solo nella forma – nell'affare *McLeod*. Nel 1980 due agenti francesi violarono la sovranità territoriale della Nuova Zelanda attentando l'imbarcazione di Greenpeace *Rainbow Warrior* – che dà il nome al caso – ancorata nel porto di Auckland e utilizzata per porre in essere attività di protesta contro i test nucleari francesi nel sottosuolo marino. I due agenti dei servizi segreti francesi distrussero l'imbarcazione e vennero tratti in arresto con l'accusa di aver cagionato la morte di un giornalista olandese, a bordo della *Rainbow Warrior*. La controversia tra Francia e Nuova Zelanda, venne affidata al Segretario Generale delle Nazioni Unite per raggiungere una soluzione pacifica. Da parte francese si ingenerò la pretesa

secondo cui gli agenti andavano rilasciati dalla loro detenzione in quanto beneficiari dell'immunità funzionale. Dal canto suo, la Nuova Zelanda sostenne che coloro che agiscono in uniforme per conto di organi ufficiali superiori non sono esenti dalle responsabilità di azioni penali. Secondo l'ordinamento interno della Nuova Zelanda – e dei sistemi legali di gran parte degli Stati dopo il processo di Norimberga – gli ordini superiori non costituiscono una difesa. Nel caso di specie, la questione riguardante l'immunità funzionale non ebbe alcuna soluzione e non venne direttamente affrontata dalla decisione arbitrale.

Ancor più recentemente, si è verificato un fatto noto alle cronache politiche italiane, il caso *Lozano*, conosciuto in Italia tramite il rapimento della giornalista Giuliana Sgrena e le vicende relative alla sua liberazione. La sera del 4 marzo 2005 al *checkpoint* 541 Mario Luiz Lozano, soldato del contingente militare USA dislocato con la Forza Multinazionale in territorio iracheno, in servizio come artigliere al posto di blocco – istituito in attesa del passaggio del convoglio dell'ambasciatore USA – è stato chiamato a rispondere dal Tribunale di Roma dei reati di omicidio e tentato omicidio di Nicola Calipari e Andrea Carpani, funzionari del SISMI in missione in Iraq per la liberazione di Giuliana Sgrena, giornalista rapita da un gruppo di terroristi islamici, e della medesima Sgrena, per avere causato la morte di Calipari e il ferimento di Carpani e della Sgrena²¹. Dopo una prima pronuncia che richiedeva che il procedimento legale in capo a Lozano avvenisse in Italia, il Tribunale di Roma con sentenza della Corte di Cassazione del 24 luglio 2008 ha sancito che secondo l'istituto dell'immunità funzionale il militare americano deve essere giudicato negli Stati Uniti in quanto ha agito in veste ufficiale eseguendo ordini superiori. L'Italia quindi accetta e applica – con recente giurisprudenza, peraltro – la

²¹ Cassazione Prima Sezione Penale n. 31171 del 24 luglio 2008

dottrina dell'immunità funzionale, istituto che però dimostra le sue problematiche in sede di applicazione dove non è sempre uniforme il suo riconoscimento da parte degli Stati della Comunità Internazionale.

In ultimo, a disegnare un emblema di una tale indeterminatezza vi è la vicenda della nave Mavi Marmara, battente bandiera turca, occupata da forze militari dello Stato di Israele. Nel 2010 l'imbarcazione turca era in rotta verso la striscia di Gaza per portare aiuti umanitari nel tentativo di rompere il blocco israeliano. Dopo il rifiuto dell'equipaggio della Mavi Marmara all'intimazione israeliana di tornare indietro, alcuni militari delle forze armate di Israele salirono a bordo della nave turca, cagionando la morte di nove attivisti. L'uso della forza durante quell'operazione, venne considerato essere irragionevole ed eccessivo dalla Commissione di esperti voluta dalle Nazioni Unite. Il governo turco ha mosso atti di accusa in capo ai quattro ufficiali di alto grado delle forze armate israeliane circa le loro responsabilità nella morte degli attivisti. Gli alti ufficiali israeliani stavano eseguendo gli ordini impartiti dal loro governo, che decretavano il porre in essere dei raid contro la flottiglia in avvicinamento verso Gaza. Le autorità turche non hanno ritenuto che questi organi ufficiali in uniforme di alto grado militare potevano appellarsi alle garanzie concessogli dall'immunità funzionale.

Concludendo appare chiaro come il nodo principale della vicenda marò sia inestricabilmente collegato al principio dell'immunità funzionale. Questo si iscrive nell'albo delle fonti primarie del Diritto Internazionale in quanto diritto consuetudinario, e pur essendo accettato e condiviso in via teorica e quanto mai formale dalla pressoché totalità degli Stati della Comunità Internazionale, è tuttavia applicato in via pratica solo saltuariamente. Il porre in essere le garanzie dovute ai militari in uniforme in servizio di uno Stato in territorio straniero sembra appannaggio delle

decisioni inter-nazionali facenti capo ai soggetti della controversia, mentre il principio è sancito in modo sovranazionale e come tale dovrebbe essere ossequiato.

I PROFILI DIPLOMATICI DELLA VICENDA DEI MARO'

Lo stratagemma indiano

Risulta di focale importanza analizzare il momento in cui la nave Enrica Lexie entra nel porto di Kochi, rendendo di fatto possibile l'arresto dei due militari italiani, e la loro detenzione in uno Stato straniero per più di due anni.

Pochi minuti dopo il fortuito incontro tra il mercantile italiano e il peschereccio indiano, e gli avvenimenti al vaglio delle autorità indiane, il comandante della nave riceve una chiamata e una e-mail. Il mittente era la Guardia Costiera indiana che chiedeva all'Enrica Lexie di rientrare nel porto di Kochi, con la scusa che la testimonianza dell'equipaggio italiano fosse necessaria al fine di identificare un'imbarcazione pirata che si sarebbe trovata nelle stesse acque al momento dell'incidente²². Appena ormeggiate, l'imbarcazione fu posta sotto stato di fermo e i marò Salvatore Girone e Massimiliano La Torre arrestati con l'accusa di omicidio²³.

Questo inganno, finemente appellato dalla stampa indiana come “*smart move*”, è la vera causa della detenzione dei due marò. Se infatti ci fosse stata una comunicazione efficiente da parte degli organi italiani da un lato, e una maggiore correttezza e onestà da parte indiana dall'altro, tutta la

²²N. Ronzitti, *La difesa contro i militari e l'imbarco di personale armato a bordo di mercantili: il caso dell'Enrica Lexie e la controversia Italia-India*, pag. 1074. Rivista di Diritto Internazionale, Anno 3XCVI3 Fasc. 343.

²³ Ivi.

controversia si sarebbe discussa in via giudiziaria e diplomatica. Il riferimento alla comunicazione tra gli organi italiani chiamati in causa nelle vicissitudini dell'incidente non è affatto casuale. Quella sera c'è stata una grave carenza comunicativa tra armatore, comandante della nave, ministero degli Esteri e della Difesa. Non è, infatti, chiaro da dove sia provenuto l'ordine di entrare nel porto indiano. La direttiva pratica è stata ovviamente impartita dal comandante, ma non è definito se egli abbia agito secondo sua diretta intenzione o abbia risposto a un ordine superiore²⁴. Il ministero degli Esteri, da parte sua, ha fatto sapere di essere stato avvisato dell'accaduto dal ministero dell'Interno a ormeggio ormai avvenuto²⁵.

Il 19 febbraio, due giorni dopo che l'Enrica Lexie veniva fatta attraccare in porto e posta sotto sequestro, la polizia indiana irrompe nell'imbarcazione con 30 uomini armati, arrestando i due fucilieri della marina italiana, sui quali pendeva il capo d'accusa di omicidio. Inoltre sia armi che imbarcazione. Le prime servono alle autorità indiane per stabilire se i colpi mortali per i pescatori siano stati esplosi o meno dalle armi dei marò. La perizia che consegue al sequestro non consta però di un'inchiesta indipendente – com'è d'uopo nei casi di controversie tra due Stati sovrani – anche se alle indagini possono partecipare anche le autorità italiane. Su questa fattispecie, non sono state avanzate da parte italiana precise e convincenti richieste, che avrebbero certamente garantito il disconoscimento quantomeno delle perizie balistiche indiane²⁶.

Nello specifico, la richiesta e la conseguente intimazione della Guardia Costiera indiana a far rientrare in porto l'Enrica Lexie, non possono risultare in alcun modo lecite. In primis perché un'azione simile è legittima esclusivamente qualora l'imbarcazione forzata al rientro in porto

²⁴ Ivi.

²⁵ Ivi.

²⁶ Ivi, pag.1075

abbia commesso un crimine internazionale. In primo luogo, nella fattispecie l'azione non può essere considerata come tale poiché non vi era assoluta certezza dei fatti accaduti in mare; in seconda istanza, anche ammettendo l'ipotesi secondo la quale i fucilieri italiani abbiano effettivamente ucciso i pescatori indiani, ciò non rientra nel novero dei crimini internazionali per cui la Guardia Costiera di uno Stato costiero abbia la giurisdizione su un'imbarcazione straniera. In ultima analisi, è da considerare con la dovuta attenzione il fatto che l'incidente sia accaduto nella zona contigua indiana, completamente assimilabile alle acque internazionali²⁷, dove la giurisdizione è esclusiva e competente al solo Stato di bandiera della nave in oggetto. Perciò, pur ammettendo tutte le tesi indiane per le quali i marò italiani abbiano deliberatamente sparato e ucciso i due pescatori, non si può intendere come lecito l'atto di forzare – con un chiaro inganno – il mercantile italiano a rientrare nel porto di Kochi.

Applicabilità della legge anti-terrorismo

Con sentenza del 18 gennaio 2013, La Corte Suprema indiana ha sancito il passaggio della giurisdizione sulla vicenda dell'Enrica Lexie dallo Stato federato del Kerala allo Stato federale indiano. Nella stessa decisione, la Corte Suprema incarica la National Investigation Agency²⁸ (l'organo indiano preposto all'investigazione sui casi di terrorismo nazionale e internazionale) di prendere le redini delle indagini sul caso marò. La decisione sottende necessariamente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione per la soppressione dei fatti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima – SUA. Gli illeciti elencati dalla SUA sono stati

²⁷ Ivi, pag. 1100

²⁸ Corte suprema indiana, 18 gennaio 2013, cit., par. 94.

recepiti dall'ordinamento indiano che gli ha inclusi tra i reati del codice penale, riservando per alcuni la pena di morte.

Sia l'Alta Corte del Kerala che la Corte Suprema indiana hanno reputato applicabile le disposizioni della SUA al caso dell'Enrica Lexie, affidando le indagini relative alla NIA. Vi sono però dei dubbi sulla liceità dell'applicazione della legge anti-terrorismo al caso di specie. In prima istanza, l'origine della SUA denuncia una chiara intenzione a perseguire gli atti terroristici, e non la pirateria e tutti i crimini connessi²⁹. In secondo luogo, poi, vi è la perplessità circa l'applicabilità della SUA in seno alle azioni di organi dello Stato: non è infatti detto nulla in merito alla giurisdizione della Convenzione sugli organi statali a bordo di categorie di navi non rientranti in quelle da guerra (che invece sono disciplinate dalla legge anti-terrorismo). Il dubbio viene in realtà risolto dal Protocollo addizionale alla SUA redatto nel 2005, dove si legge chiaramente che sono escluse dalla giurisdizione della SUA [traduzione] “le attività svolte dalle forze militari di uno Stato nell'esercizio dei loro doveri ufficiali, nella misura in cui essi siano governati da altre normative del diritto internazionale”³⁰. Fin troppo evidente come il caso marò rientri proprio nel caso citato dalla disposizione del Protocollo del 2005.

²⁹ V. ad es. le risoluzioni 1846 (2008) e, tra le più recenti, 2020 (2011) e 2077 (2012). Peraltro tali risoluzioni fanno spesso riferimento alla SUA per stabilire l'obbligo di punire i pirati e l'attuazione della clausola *aut dedere aut iudicare* in assenza di una legislazione interna repressiva del crimine di pirateria. Per un cenno sui tentativi di fondere pirateria e terrorismo marittimo, fenomeni rimasti finora distinti, v. KLEIN, *Maritime Security and the Law of the Sea*, Oxford, 2011, pp. 119-120.

³⁰ 2005 Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation.

*La limitazione della libertà
dell'ambasciatore italiano a New Delhi*

Un altro nodo fondamentale nell'annosa vicenda di Salvatore Girone e Massimiliano La Torre, sono i fatti accaduti in seguito al secondo permesso di rientro in patria concesso dall'India ai marò. In quell'occasione, le autorità indiane concedevano la possibilità di tornare in Italia ai fucilieri per adempiere al diritto di voto in occasione delle elezioni nazionali del febbraio 2013. Nota, oramai, la decisione del governo italiano di non far tornare i militari a Nuova Delhi, ascrivendo la decisione al pericolo che i due marò venissero giudicati colpevoli di omicidio e quindi passibili della pena di morte, prevista nel diritto indiano in applicazione delle norme anti-terrorismo. La decisione, dal punto di vista del diritto internazionale risultava quanto mai felice, data soprattutto l'impossibilità – sancita con legge costituzionale³¹ – da parte dell'Italia di estradare propri criminali verso Paesi dove esiste la possibilità del giudizio capitale.

In seguito a quella disposizione, le autorità indiane risposero innanzitutto prendendo pieno possesso dell'affidavit di 826.000 euro lasciato come una sorta di cauzione. Ben più grave fu invece la vendetta con la quale di fatto confinavano l'ambasciatore italiano a Nuova Delhi Daniele Mancini alla sua dimora diplomatica, senza possibilità alcuna di uscirne. Tramite un'ingiunzione, infatti, la Corte suprema indiana in data 14 marzo 2013 intimò al Mancini di non lasciare il territorio indiano³²,

³¹ Art. 27, comma 4, Costituzione della Repubblica italiana: “Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.

³² V. il Supreme Court Order, disponibile nel sito della SIDI, http://www.sidi-isil.org/?page_id=5384.

apponendo anche l'ipotesi di "oltraggio alla corte" per il nostro ambasciatore³³.

La domanda che sorge immediatamente spontanea ha necessariamente a che fare con la liceità di un simile atto indiano. Questo risulta essere pienamente in violazione delle disposizioni sancite con l'approvazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. La normazione vigente da allora in materia di rapporti della diplomazia, nega categoricamente la legittimità dell'azione indiana. All'articolo 29 della Convenzione questo punto appare quanto mai chiaro, statuendo che "La persona dell'agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. Lo Stato accreditatario lo tratta con il rispetto dovutogli e provvede adeguatamente a impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità dello stesso"³⁴.

Le autorità indiane hanno motivato la decisione adducendo come giustificazione la violazione dell'affidavit firmato e giurato dall'ambasciatore Mancini. In aggiunta, hanno sostenuto che questi, nell'atto del giuramento, avesse in maniera implicita rinunciato alle immunità garantitegli dal suo status di ambasciatore. Entrambe le motivazioni ricadono in un'area di illegittimità, in quanto il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati conclusa nel 2001, sancisce l'impossibilità per uno Stato di imporre qualsivoglia contromisura con oggetto un ambasciatore di un altro Stato. Sul punto, l'articolo 50 è inequivocabile: "Uno Stato che ricorra a contromisure non è esentato dall'adempiere ai propri obblighi: [...] di rispettare l'inviolabilità di agenti,

³³ Sul punto cfr. anche SENGUPTA, JAIN, *Lawful Responses to Unlawful Action*, *The Hindu*, 16 marzo 2013.

³⁴ Art. 29, Convenzione di Vienna 1961 sulle relazioni diplomatiche conclusa a Vienna il 18 aprile 1961.

locali, archivi e documenti diplomatici o consolari”³⁵. Inoltre l’articolo 32 della Convenzione di Vienna statuendo che lo Stato titolare dell’immunità del proprio ambasciatore, solo può rinunciare alle immunità derivanti dalla stessa convenzione, precisando – al comma successivo – che la rinuncia “deve essere sempre espressa”³⁶. Evidente che la pretesa indiana non ha validità dato il fatto che la rinuncia – qualora effettivamente fosse esistita – sarebbe stata necessariamente implicita all’atto di giuramento dell’affidavit.

Dal momento, quindi, che il “confino” imposto al Mancini si è reso operativo, il governo italiano avrebbe certamente dovuto, da subito, adire la Corte Internazionale di Giustizia per chiara violazione delle immunità diplomatiche dell’ambasciatore italiano in India. Per la prima volta, in questa vicenda, l’Unione Europea ha preso parte alla contesa italo-indiana, ammonendo l’amministrazione di Nuova Delhi per le preoccupanti violazioni riscontrate sulle disposizioni sulle immunità diplomatiche a danno dell’Italia e del suo personale diplomatico³⁷. Nei trascorsi, giuridici e diplomatici, della storia delle relazioni internazionali da quando esiste il Diritto Internazionale, molto raramente sono state comminate misure restrittive della libertà personale di un ambasciatore. Nemmeno in tempi di guerra si era mai arrivati a tanto. La massima misura che uno Stato è in facoltà di prendere, è quella di dichiarare un ambasciatore straniero “persona non grata”, con l’obbligo per questi di lasciare il territorio entro il termine concessogli³⁸.

³⁵ Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della commissione del diritto internazionale, 2001.

³⁶ Art. 32, comma 2 Convenzione sulle relazioni diplomatiche di Vienna 1961.

³⁷ EU: Ashton Warns India over Italian Ambassador Immunities and Marines Row, ADN Kronos English, 18 marzo 2013.

³⁸ *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States v. Iran)*, I.C.J. Reports, 1980, p. 3, par. 86.

I PROFILI POLITICI E LE CONCLUSIONI

Marò: un caso politico

La vicenda dei marò ha subito il peso di decisioni politiche di ambe le parti talvolta errate, talvolta forzate, talaltre dettagliatamente studiate.

Dalla sponda indiana il caso è stato il gagliardetto delle rivendicazioni dell'area politica nazionalista con a capo Narendra Modi che ha usato il caso dei due fucilieri italiani all'interno di un attento schema comunicativo volto a vendersi come salvatore della dignità del popolo indiano. Il tutto serviva chiaramente come potente arma elettorale da sfoderare negli attacchi alla sua sfidante, la progressista Sonia Gandhi, che dal canto suo si teneva sempre ben lontana da qualsiasi invischiamento nella vicenda³⁹. Il motivo, ancora una volta, è tutto politico. Sonia Gandhi è una donna italiana naturalizzata indiana, che si è sposata con uno dei discendenti della famiglia Gandhi, la quale conta ben tre Primi Ministri tra i suoi componenti. Un elemento, questo, che non può certo essere sottovalutato qualora vengano in essere complicazioni diplomatiche annose come il caso dei Marines italiani. Perciò da una parte c'è un'italiana, che per evitare di comprometersi con il suo elettorato prende le dovute distanze da una possibile risoluzione della vicenda – o quanto meno da un suo stimolo. Dall'altra concorre il conservatore nazionalista Narendra Modi, il quale fa tutt'altro che prendere le distanze dal caso, e lo sfrutta per ottenere consenso. Si devono infatti a lui le indiscrezioni che volevano possibile per i due marò la pena di morte in seguito al giudizio della legislazione anti-terrorismo – poi fortunatamente scongiurato. Elemento questo (analizzato

³⁹ “L'italiana Sonia Gandhi, il vero ostacolo per i marò” Corriere della Sera, 14 aprile 2014.

sopra), apparso fin da subito debole a livello giudiziario – come tra l’altro ha più volte rammendato la Corte suprema indiana – ma anche troppo ghiotto ai fini della campagna elettorale.

Da parte italiana di certo l’intenzione di risolvere la questione di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre non è mai mancata. Altrettanto certamente, però, il Governo – anzi i tre Governi che si sono succeduti nel periodo di permanenza dei nostri militari in India – ha talvolta preso decisioni discutibili, sul piano giudiziario quanto su quello politico. Innanzitutto, la decisione equivoca di far rientrare la nave nel porto indiano di Kochi, esponendosi alla forza legittima delle autorità territoriali (il punto è già stato analizzato sopra). Vi è poi la scelta di non adire da subito la Corte Internazionale di Giustizia – aspetto che verrà analizzato poco più avanti – fu presa troppo velocemente e apparentemente senza valutazione dei rischi che avrebbe comportato un tentativo di risoluzione bilaterale, che di fatto poi si sono tutti concretizzati. Quando veniva deciso il non rientro dei due marò a Nuova Delhi dopo il permesso concessogli per adempiere ai diritti di voto, arrivava subito la marcia indietro e la pronta restituzione dei militari alla custodia indiana. Sempre nella stessa circostanza, la limitazione della libertà dell’ambasciatore Mancini veniva accolta con eccessiva morbidezza, e anzi – come già sottolineato sopra – avrebbe dovuto significare ulteriore motivo per fare appello alla Corte Internazionale di Giustizia che avrebbe certamente proceduto con provvedimenti atti a disciplinare le gravi violazioni indiane alle norme del Diritto Internazionale.

Verranno ora esaminate le possibili risoluzioni del caso dell’Enrica Lexie, e le mancanze di cui la Comunità Internazionale si è fatta autrice in merito a una vicenda che, come già sottolineato nei paragrafi precedenti, non riguarda solo Italia e India, né tanto meno solamente due militari italiani.

I marò tra le Nazioni Unite e l'Unione europea

Il Governo italiano ha preferito finora seguire le piste di un possibile chiarimento della situazione in via bilaterale. Tuttavia non ha mancato di sollevare l'attenzione degli organi internazionali e sopranazionali. Unione Europea e Organizzazione delle Nazioni Unite, sono infatti state interpellate dall'Italia al fine di ottenere supporto in una vicenda che ha visto più volte violati diritti che avrebbero potuto essere difesi in sede internazionale. Da parte dell'ONU, però, non è arrivata alcuna solidarietà quando l'ambasciatore italiano all'ONU Sebastiano Cardi era stato inviato dall'ex ministro degli Affari Esteri Emma Bonino a esplorare la possibilità di un ricorso contro l'India per violazione dei diritti umani con il Segretario generale Ban Ki-moon⁴⁰. "È meglio che la questione venga affrontata bilateralmente piuttosto che con il coinvolgimento dell'Onu" – con queste parole le Nazioni Unite hanno archiviato le richieste di attenzione italiane. Richieste che, tuttavia, risultavano quanto meno velleitarie: l'Italia chiedeva infatti di esaminare la possibilità di una procedura “per violazione dei diritti umani, per quanto riguarda la mancanza di un capo di imputazione per i fucilieri di Marina da parte dell'India dopo due anni, accompagnata da una restrizione della libertà”⁴¹. In tutti i possibili capi d'accusa ascrivibili all'India in merito a questa vicenda (ed esaminati in questa sede) quello della violazione dei diritti umani appare certamente il più debole.

L'Unione europea, invece, ha dapprima giudicato – per voce dell'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri dell'Ue Catherine Ashton – la controversia Italia-India come un affare bilaterale tra i due Stati sovrani. In

⁴⁰ Marò, l'Onu dice no alla mediazione. Ban Ki-moon: "Questione bilaterale". Ma la Ashton: "Caso allarmante per tutta la Ue". La Repubblica, 12 febbraio 2014.

⁴¹ Ivi.

occasione, però, della decisione dei tribunali indiani di reputare applicabile la legge anti-terrorismo, sempre la Ashton è intervenuta in favore delle posizioni italiane in merito al caso dei due fucilieri. Procedere contro i due marò in base alla legislazione anti-terrorismo indiana “significa che l'Italia sarebbe vista come un paese terrorista, e questo è inaccettabile. La questione non è solo preoccupante per il governo italiano, ma anche davvero allarmante per tutti i governi dell'Unione europea. [...] Se verrà deciso che quanto successo nell'azione dei marò è un atto di terrorismo, come dire che l'Italia è uno stato terrorista, ci saranno gravi implicazioni per tutte le azioni nell'anti-terrorismo laddove noi collaboriamo insieme (come Ue) o come paesi individuali: questo messaggio è stato mandato vivo e chiaro stamattina tramite la nostra delegazione, e io sto mandando il messaggio sia verbalmente sia in forma scritta”⁴².

Se da una parte, quindi, si è riscontrata una certa freddezza e distanza riguardo al caso dei due marò detenuti in India, dall'altro si è avvertita invece una certa solidarietà. Da entrambi i fronti, tuttavia, non sono arrivati segnali concreti nel senso di una maggiore vicinanza all'Italia in questa controversia. Né ONU, né Ue hanno infatti avanzato significative mosse per schierarsi sulle posizioni italiane a livello di azioni concrete, se non – come detto – il discorso di ammonimento di Catherine Ashton, che comunque si è fermato alla mera ammonizione verbale del comportamento indiano.

⁴² Ivi.

*Un possibile, e realistico, accordo bilaterale
tra Italia e India*

Una, tra le opzioni di risoluzione della vicenda, è sicuramente quella di utilizzare l'accordo che la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'India hanno siglato nell'agosto 2012⁴³. Questo disciplinava la situazione di decine di condannati in uno Stato straniero, in questo caso l'India o l'Italia, e il loro relativo trasferimento nello Stato di cittadinanza. Nello specifico esiste la fattispecie per cui vi sono 18 italiani detenuti in India contro ben 108 indiani in attesa di scontare una pena in Italia. L'accordo suddetto, statuisce che le persone condannate nello Stato trasferente (lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita⁴⁴) scontino la pena nello Stato ricevente (lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita al fine di scontare la sua pena o quel che ne resta⁴⁵).

Risulta evidente come un simile accordo sia in grado, in potenza, di risolvere velocemente la vicenda marò. Tuttavia, il caso dell'Enrica Lexie potrebbe addirittura fungere come opportunità per la definizione di un gran numero di casi simili, conferendone una certa accelerazione grazie alla grande rilevanza mediatica ricevuta dalle vicissitudini di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. A rendere la cosa ancor più manifesta, vi è il fatto che il suddetto accordo sia stato concluso in tempi decisamente record, considerando le lungaggini diplomatiche. Inoltre, c'è da considerare che il patto Italia-India sia una sorta di assicurazione qualora tutte le altre piste

⁴³ Gazzetta n.253 del 29 ottobre 2012: Legge 26 ottobre 2012, n.183. Ratifica ed esecuzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 Agosto 2012.

⁴⁴ Legge n.183 del 26 ottobre 2012, art. 1 comma 3.

⁴⁵ Ivi, comma 5.

percorse dal Governo e dalla diplomazia italiana dovessero risultare inconcludenti. Sul punto è intervenuto, nel contesto del dibattito parlamentare in merito all'approvazione dell'Accordo, il senatore Palmizio: “Come hanno dichiarato alcuni colleghi, il Governo deve attivarsi in modo diverso per riportare a casa i fanti di Marina, affinché il processo venga celebrato nel nostro Paese. Questo Trattato è una chiara polizza assicurativa per garantirci che comunque torneranno in Italia”⁴⁶. In aggiunta, nello stesso ambito, interviene l'onorevole Davico, sottolineando come “probabilmente questa è l'ultima soluzione, il paracadute, ad una situazione che potrebbe essere sfortunata o non completamente conforme alle nostre aspettative”⁴⁷.

L'importanza dell'accordo è stata rammentata all'attenzione delle Camere dal Sottosegretario al Ministero degli Esteri Staffan De Mistura. Con queste parole – insieme con l'Onorevole del Popolo della Libertà Elio Massimo Palmizio – si è rivolto al Senato: “l'accordo siglato con la Repubblica dell'India è una chiara polizza assicurativa per garantirci che comunque torneranno in Italia. [...] È bene avere questo accordo in mano nel caso in cui la Corte suprema, sulla quale noi facciamo molto affidamento (ma dobbiamo essere pronti a tutto, come sempre in queste circostanze), non decida in favore del ritorno dei nostri marò. In tal caso questo rimarrebbe uno degli strumenti da utilizzare non perché ci crediamo, ma perché lo riteniamo un'assicurazione. Per questo motivo il Governo vi chiede di comprendere l'importanza, l'urgenza e la validità di questa ratifica”⁴⁸. Questo intervento del Sottosegretario – che in quelle parole rappresentava il Governo italiano – veniva proferito nell'ambito della discussione precedente alla votazione del detto Accordo, e in risposta ai dubbi avanzati da diversi parlamentari.

⁴⁶ Senato, Legislatura XVI, Aula, Resoconto stenografico della seduta, 25 ottobre 2012, p. 70

⁴⁷ Ivi.

⁴⁸ Ivi, p. 67

Le maggiori perplessità nascono dalle condizioni previste dall'Accordo circa il trasferimento del condannato. Questo, infatti, sottostà a diverse clausole, prima fa tutte l'assenza di volontà contraria (al trasferimento) espressa dal condannato⁴⁹. In secondo luogo, deve esistere un Accordo tra lo Stato ricevente e il trasferente – e nella fattispecie che interessa in questa sede, tal condizione è ovviamente soddisfatta)⁵⁰. Infine, la *conditio sine qua non* perché il condannato possa essere effettivamente trasferito nel suo Stato di cittadinanza, è la definitività della sentenza di condanna⁵¹. Ecco quindi che il presente accordo non può essere preso in considerazione per la risoluzione della vicenda dei due fanti della Marina italiana, a meno che non vengano effettivamente condannati, e venga presa la decisione di non presentare appello ai tribunali indiani.

Da qui nasce la contraddizione che più di tutte ha reso la discussione su questo accordo conscia che si trattasse in realtà di un “patto al ribasso” come sottolineato da più di qualche senatore in occasione del dibattito parlamentare. “Allora – interviene il senatore Antonio Caruso, Pdl – credo che questo sia un Accordo al ribasso, perché se si doveva davvero entrare in questa materia, occorreva che il Governo si fosse fatto carico di un'altra proposta, ossia quella che tutte le persone che si trovano in uno stato di detenzione o simile alla detenzione in uno dei due Paesi possano essere trasferite, nella medesima condizione, nel proprio Paese d'origine per proseguire in quello stato di detenzione o para-detenzione fino a quando non si perviene a una condanna e non viene poi espiata la pena. Questo avrebbe risolto il problema dei nostri marò ma avrebbe risolto soprattutto

⁴⁹ Rivista di Diritto Internazionale, anno XCVI Fasc. 4 – 2013. *La difesa contro i pirati e l'imbarco di personale militare sui mercantili: il caso della Enrica Lexie e la controversia Italia-India*. Natalino Ronzitti.

⁵⁰ Ivi.

⁵¹ LEGGE n. 183 del 26 ottobre 2012, art. 4 comma 2

un altro problema”⁵². A fargli eco, poi, prende la parola il senatore Torri: “Personalmente, Presidente, proprio perché faccio parte della Commissione difesa, neanche voterei questa ratifica, e ciò in difformità dal mio Gruppo. Occorre realmente far capire all’India che l’Italia ci mette la sua buona volontà ma non può farsi prendere in giro continuamente da altri Paesi che poco hanno rispettato le regole internazionali”⁵³.

La contraddizione più ragguardevole, però, sta nel fatto che – se si dovesse decidere di risolvere la vicenda con questa strategia – per far sì che i fanti della Marina italiana tornino in Italia, si dovrebbe accettare la giurisdizione indiana sul caso, facendo processare i militari nei tribunali locali. Sul punto insiste il senatore Gramazio, evidenziando proprio come “il problema [sia proprio, ndr] che oggi ci stiamo ponendo la questione dei nostri marò sperando che siano condannati, in modo che poi, per il tramite dell’Accordo Italia-India, possano venire a scontare la pena in Italia. Beh, siamo al colmo”⁵⁴. A parte l’evidente incoerenza di fondo ben sottolineata dall’onorevole del Pdl, appare limpido come perorare una simile opzione vorrebbe dire vanificare tutti gli sforzi tesi a far valere la legittimità sulla giurisdizione, che nel caso di specie risiede nei tribunali italiani – per tutti gli argomenti esaminati finora – e, in ultima istanza, in quella garantita dagli organi internazionali.

Nel giudicare, quindi, la scelta di velocizzare i tempi per la ratifica dell’Accordo – con l’obiettivo di farlo valere per un’ipotetica risoluzione del caso marò – è necessario fare due considerazioni.

In prima istanza, c’è da considerare che l’Accordo Italia-India è effettivamente un’assicurazione per la vita dei due fanti della Marina

⁵² Senato, Legislatura XVI, Aula, Resoconto stenografico della seduta, 25 ottobre 2012, p. 64

⁵³ Ivi, pag. 66.

⁵⁴ Ivi, pag. 65

italiana – come sottolineato dall'onorevole Palmizio e dal Sottosegretario De Mistura. Anche se, quindi, quella dell'accordo bilaterale "al ribasso" non è certamente la miglior soluzione possibile, appare comunque una soluzione realistica e concreta perorata dal Governo. In secondo luogo, è evidente come l'Accordo sul trasferimento dei condannati non può – e non deve in nessuna maniera essere – essere la strada maestra intrapresa dalla diplomazia e dal Governo italiani. Deve, al contrario, risultare come l'ultima e più remota opzione qualora tutte le altre possibilità andassero sfumate per un motivo o per un altro.

Vi è, infine, un'ultima possibilità circa l'utilizzo di questo accordo per la risoluzione del caso marò. Si potrebbe pensare – sempre in contemporanea con il procedere di altre ipotesi più sicure – alla modifica del detto Accordo. Infatti, la clausola che prevede la necessità che il condannato sia tale in via definitiva perché possa essere trasferito nel suo Stato di cittadinanza potrebbe essere rivista, se non eliminata. Se non nello stesso Accordo, è quanto meno lecito pensare a stipularne un altro ad hoc per il caso di Salvatore Girone e Massimiliano La Torre. Certo, anche questa opzione – per ora non ipotizzata da nessun organo di Governo o diplomatico italiano – sarebbe una soluzione paretiana. Si tratterebbe, infatti, di riconoscere la giurisdizione indiana nel merito del caso di specie e di attendere il suo giudizio sui due marò, che però in quest'ipotetica risoluzione rimarrebbero in Italia in attesa della sentenza, che comunque sconterebbero in patria.

L'internazionalizzazione del caso dell'Enrica Lexie

Una strada per la risoluzione del caso decisamente meno controversa è invece quella dell'internazionalizzazione della controversia venutasi a creare tra Italia e India in seguito ai fatti del 15 febbraio 2012. L'opzione dell'internazionalizzazione consta di diverse possibilità percorribili al fine di definire il caso. Innanzitutto deve esistere la fattispecie di una controversia tra le parti in quanto una ha avanzato una pretesa mentre l'altra l'abbia contestata. Nel caso di specie ciò è certamente avvenuto in occasione della messa in discussione da parte italiana della giurisdizione indiana sul caso, mentre l'India rimane convinta della liceità della propria posizione, perpetrando la sua giurisdizione sui due marò. Appurata, quindi, l'esistenza della controversia, qualora si decidesse per una risoluzione della vicenda a livello internazionale, si potrà decidere se rivolgersi alla Corte internazionale di giustizia, al Tribunale internazionale del diritto del mare, all'arbitrato previsto dall'Annesso VII alla Convenzione delle Nazioni Unite del diritto del mare del 1982 o ad un arbitrato ad hoc⁵⁵.

Il ricorso a una giurisdizione internazionale sarebbe dovuto avvenire già dalla genesi di questo controverso caso. Stante il fatto che l'istituto dell'immunità funzionale (il nodo focale per la risoluzione del caso) non sia ancora di pacifica interpretazione da parte dei tribunali internazionali, sarebbe comunque risultato assennato rivolgersi a livelli giurisdizionali *super partes* fin da subito. Di motivi non ne sono certo mancati. A cominciare dalla *smart move* indiana di cui si è scritto sopra, alla circostanza sospetta della distruzione del peschereccio indiano, all'applicabilità della legge anti-terrorismo che in India prevede per taluni

⁵⁵ Il caso dei marò trattenuti in India e la via dell'internazionalizzazione, N. Ronzitti, Osservatorio di politica internazionale, giugno 2014.

casi la pena di morte, fino alla diretta violazione dei diritti degli agenti diplomatici operata dalle autorità indiane a danno dell'ambasciatore italiano a New Delhi Daniele Mancini.

Il nuovo Ministro degli Esteri (divenuto anche Alto Rappresentante per la Politica Estera dell'Unione europea) Federica Mogherini, all'inizio dell'estate 2014 ha aperto una nuova fase nella trattazione del caso marò. Da sito della Farnesina si è infatti appreso che “il 18 aprile scorso l'Italia ha inviato una nota verbale alle autorità indiane, la quinta in due mesi, ricevuta da Delhi il 21 aprile, in cui si riconferma il richiamo all'immunità funzionale dei militari ed al diritto internazionale. [...] Dopo due anni c'è ancora una divergenza sulla giurisdizione. Divergenza che ho potuto constatare anche all'Aja il 25 marzo scorso”⁵⁶. Come si scriveva sopra, è proprio questa divergenza a garantire alle autorità italiane la possibilità di ricorrere presso giurisdizioni internazionali.

La nota drammatica della scelta di rivolgersi a un tribunale internazionale, risiede non tanto nella decisione in per se stessa, quanto piuttosto nel ritardo della stessa. Infatti, l'Italia avrebbe dovuto da subito sollevare il caso a un tribunale arbitrale dal momento in cui è sorta la controversia, ovvero quando il caso è stato esaminato dai tribunali indiani. Anzi, il momento preciso in cui si scorge la data in cui avrebbe dovuto essere chiamato in causa il tribunale arbitrale, risiede ancor prima. Ci si riferisce alla nota in cui l'allora Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi sollevava la richiesta italiana di risolvere la vicenda dinanzi un tribunale arbitrale⁵⁷. Pertanto appare evidente come l'Italia non è stata acquiescente alla condotta indiana fin dall'arresto dei marò e dell'Enrica Lexie,

⁵⁶ Mogherini in Parlamento - Avvio della procedura internazionale per i due Marò. www.esteri.it.

⁵⁷ Rivista di Diritto Internazionale, anno XCVI Fasc. 4 – 2013. *La difesa contro i pirati e l'imbarco di personale militare sui mercantili: il caso della Enrica Lexie e la controversia Italia-India*. Natalino Ronzitti.

proponendo fin da subito la soluzione della controversia tramite un procedimento giudiziale o arbitrale, comunque a livello internazionale.

Come accennato sopra, nell'ambito della risoluzione delle controversie internazionali, vi sono diverse strade che gli Stati partecipanti della controversia possono intraprendere. Nel caso di specie, Italia e India avrebbero potuto deferire il caso all'attenzione della Corte Internazionale di Giustizia, tramite la stipula di un trattato *ad hoc*. Tuttavia, né India né Italia hanno manifestato intenzioni positive volte alla risoluzione tramite questa opzione – l'Italia non ha formulato la dichiarazione di accettazione unilaterale necessaria perché la competenza della Corte sia valida, mentre l'India l'ha formulata rendendone però il contenuto evanescente grazie a ben 12 riserve avanzate in sede d'accettazione⁵⁸. La soluzione della controversia a livello internazionale, rimane quindi appannaggio delle disposizioni UNCLOS, precisamente nella sua Parte XV, alla sezione 2. Qui, all'articolo 287, comma 1, sono espletate tutte le possibilità tra cui uno Stato coinvolto in una controversia può scegliere. “Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione o in un qualunque altro momento successivo, uno Stato è libero di scegliere, mediante una dichiarazione scritta, uno o più dei seguenti mezzi per la soluzione delle controversie relative all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione: a) il Tribunale internazionale per il diritto del mare costituito conformemente all'Allegato VI; b) la Corte internazionale di giustizia; c) un tribunale arbitrale costituito conformemente all'Allegato VII; d) un tribunale arbitrale speciale costituito conformemente all'Allegato VIII, per una o più delle categorie di controversie ivi specificate”⁵⁹. La presente disposizione – dopo aver specificato che risulta applicabile esclusivamente se i due Stati non abbiano già raggiunto alcuna soluzione tramite i

⁵⁸ Accettazione della competenza della Corte Internazionale di Giustizia di cui all'art. 36, comma 2, dello Statuto della Corte di Giustizia.

⁵⁹ UNCLOS, Parte XV, art. 287, comma 1.

procedimenti generali esaminati nella sezione I, e che il caso di specie non ricada nelle eccezioni elencate dalla Convenzione – prevede anche il caso in cui la scelta del tribunale cui rivolgersi, differisca tra uno Stato all’altro. Così, al comma 5 dello stesso articolo si legge che “Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura per la soluzione della controversia, questa può essere sottoposta soltanto all'arbitrato conformemente all'Allegato VII, salvo diverso accordo tra le parti”⁶⁰.

Ora, l’articolo 288 della stessa Convenzione pone un dubbio che probabilmente è il motivo di tanta attesa delle autorità italiane nella scelta della via dell’internazionalizzazione. Qui, al primo comma, si legge infatti che “Una corte od un tribunale di cui all'articolo 287 è competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione, che gli sia sottoposta conformemente alla presente Parte”⁶¹. Appare quindi evidente, come il rischio che il Tribunale si pronunci sulla giurisdizione competente, ma tralasci di definire il nodo dell’immunità funzionale, esiste.

Non è certo un dubbio da poco, perché come si è visto il problema della comprensione delle tematiche relative all’istituto dell’immunità funzionali risulta centrale nella definizione di tutta le vicenda di Salvatore Girone e Massimiliano La Torre. Tuttavia, la strada di una risoluzione che vedesse intervenire gli organi internazionali, è da subito apparsa la più assennata. Aver aspettato finora, non ha di certo aiutato la situazione a volgere in favore dei militari della Marina italiana, ormai in stato di libertà limitata a Nuova Delhi da 2 anni e nove mesi.

⁶⁰ Ivi, comma 5.

⁶¹ Ivi, art. 288, comma 1.

MASSIMILIANO LATORRE: IL RITORNO GRAZIE ALL'ISCHEMIA

Appare doveroso, quanto obbligato, concludere questa tesi aggiornando quanto di nuovo è avvenuto nella vicenda di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. In verità gli ultimi svolgimenti – e stravolgimenti – del caso riguardano piuttosto uno solo dei due militari, che finora hanno affrontato insieme, quasi fossero cosa sola, tutte le vicissitudini occorsagli durante questi quasi tre anni.

Massimiliano Latorre, il 31 agosto è colpito da ischemia che lo costringe all'ospedale per quasi due settimane, dove veniva accompagnato a spalla dal collega e amico Salvatore Girone. “Permettetemi di ringraziare le persone a cui devo la mia vita in quanto è grazie al loro intervento che mi è stato possibile riabbracciare i miei figli e scrivervi ora queste due righe, e sono la mia compagna Paola, che ha da subito capito cosa mi stesse accadendo, e Salvatore, chiamato in soccorso da Paola, che mi ha caricato sulle sue spalle per portarmi in ospedale senza perdere tempo, ed il dottor Raieev Ranian, che il buon Dio ha voluto fosse di turno in quel momento per iniettarmi quella medicina che mi ha consentito di riprendermi, diventando il mio angelo custode durante tutta la mia degenza ospedaliera di New Delhi”⁶². Con queste parole il Marine commenta i concitati attimi del verificarsi dell'attacco ischemico a Nuova Delhi.

⁶² *Marò, Latorre da Taranto ringrazia l'Italia: «Ma aspetto Girone, mi ha salvato la vita»*
Messaggero del 21 settembre,
http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/CRONACA/maro_latorre_taranto_ringrazia_italia_aspetto_girone/notizie/914396.shtml

Una settimana dopo, lunedì 8 settembre, i legali di Massimiliano Latorre presentavano richiesta alla Corte Suprema indiana di far rientrare in Italia il marò perché potesse curarsi in patria. Da parte sua, la Corte Suprema ha avanzato un'interpellanza al Governo indiano (a sottolineare una volta di più come questo sia un caso politico almeno quanto giudiziario e diplomatico) per capire come muoversi. Il Governo, per voce del Ministro degli Affari Esteri indiano Sushma Swaraj, ha fatto subito sapere che non si sarebbe opposto al ritorno di Latorre nel caso in cui la Corte avesse deciso in tal senso⁶³. Con decisione del 12 settembre, perciò, la Corte Suprema indiana ha permesso il ritorno in Italia del fante della Marina italiana, avvenuta effettivamente il giorno seguente. Il 13 settembre '14 alle ore 15:00 Massimiliano Latorre è atterrato all'aeroporto militare di Grottaglie, in provincia di Taranto, dove ad attenderlo ha trovato i famigliari, il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, e il capo di Stato maggiore della Marina, l'ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi⁶⁴.

In una nota diffusa dopo la decisione della Corte suprema indiana, il Ministro della Difesa Roberta Pinotti ha espresso la sua soddisfazione per lo sblocco di una parte del caso, anche se per circostanze diverse da quelle della risoluzione per via giudiziaria o diplomatica. "E' un risultato confortante – ha detto il Ministro – ma non ci distoglie certo dalla volontà di trovare una soluzione rapida della vertenza con l'India, attraverso le iniziative che abbiamo da tempo intrapreso e che perseguiamo con determinazione. [...] Il governo lavora con estrema determinazione a una

⁶³ *Italian marine wants to go home to recover from stroke*, The Hindu del 9 settembre, <http://www.thehindu.com/news/national/italian-marine-wants-to-go-home-to-recover-from-stroke/article6391671.ece?ref=relatedNews>

⁶⁴ *Marò, prima notte a casa per Latorre. Garanzie all'India sul rientro*, Messaggero del 14 settembre, http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/mar_amp_ograde_massimiliano_latorre_indi_a_italia_taranto_ischemia/notizie/902004.shtml

rapida e definitiva soluzione di questa disputa". Fa eco alla titolare della Difesa italiana, il Ministro degli Affari Esteri dalla Farnesina: "Al di là della soddisfazione per la decisione della Corte suprema, resta ferma la volontà e la determinazione del governo italiano a trovare in tempi rapidi una soluzione definitiva a questa controversia"⁶⁵. Anche il Primo Ministro italiano Matteo Renzi, tramite un post su Twitter – come gli è d'uopo – si è detto soddisfatto per la decisione indiana. "Collaborazione con la Giustizia indiana – ha scritto il Premier – e stima per il premier Modi e il suo Governo. Lavoreremo insieme su tanti fronti"⁶⁶. Ovviamente, il messaggio di stima per la dimostrazione di umanità della giustizia e del Governo indiano ha suscitato molte reazioni negative nel panorama politico italiano. Prima su tutte, quella dell'onorevole Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia che ha redarguito il Premier per le sue parole gentili alle autorità indiane. Sono state queste, le principali reazioni delle istituzioni italiane al rientro di Massimiliano Latorre in Italia in seguito all'attacco ischemico.

La permanenza del marò in Italia è, ovviamente, subordinata alla garanzia del suo rientro rilasciata dal Governo italiano alle autorità indiane. Latorre potrà essere curato per un periodo di quattro mesi in patria, al termine dei quali dovrà fare ritorno in India, dove ha trascorso gli ultimi due anni e mezzo. Le autorità indiane, infatti, hanno assicurato il permesso di cura al militare con l'assicurazione di una garanzia non ambigua, semplice e inequivocabile del ritorno del Signor Latorre all'ambasciata italiana a Nuova Delhi.

La vicenda è ancora tutta da definire, e quest'ultima drammatica circostanza purtroppo non cambia le carte in tavola. Perciò non si può che attendere di conoscere quali siano le vere strade che il Governo italiano sta

⁶⁵ *Marò, sì al rientro in Italia per Latorre dopo l'ischemia*, La Repubblica del 12 settembre '14
http://www.repubblica.it/esteri/2014/09/12/news/india_mar_latorre-95562788/

⁶⁶ Ivi.

percorrendo per mettere la parola fine a una vicenda che ha segnato l'opinione pubblica italiana tanto quanto quella indiana. Una vicenda che, soprattutto, ha segnato – e continua a segnare – due famiglie che si sono viste sottrarre un componente per quasi tre anni senza valide motivazioni da una parte e, forse, con il sentore di un impegno non sempre all'altezza delle istituzioni che avrebbero dovuto essere più presenti e, talvolta, competenti.

BIBLIOGRAFIA

CARACCIOLO, LEANZA e GRAZIANI, FRANCESCA. *Il caso dell'Enrica Lexie alla luce del diritto internazionale*, in *Comunità internazionale*, quaderno 13, 2013.

CASSESE, ANTONIO. in *Diritto internazionale 2*, Bologna, 2013.

DEL VECCHIO, ANGELA. *Il ricorso all'arbitrato obbligatorio UNCLOS nella vicenda dell'Enrica Lexie*, in *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale*, fascicolo 2, 2014.

EBOLI, VALERIA e PIERINI, JEAN PIERRE. *The Enrica Lexie Case and the Limit of the Extraterritorial Jurisdiction of India*, in *Quaderni Europei*, 2012.

ESCOBAR HERNANDEZ, Special Rapporteur: UN Doc. A/CN.4/654, *Preliminary Report on the Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction*, 31 maggio 2012, par. 35.

FARINELLI, *Profili giuridici della recente controversia tra Italia e India sul caso dei fucilieri del Battaglione San Marco*, in *Comunità internazionale*, 2013.

MUNARI, FRANCESCO. *Giurisdizione degli Stati in caso di delitti compiuti al di fuori del mare territoriale: spunti di riflessione tratti dal caso Enrica Lexie deciso dalla Corte Suprema indiana*, in *Dir. Mar.*, 2013, 259-278

RONZITTI, NATALINO. *Il caso dei marò trattenuti in India e la via dell'internazionalizzazione*, in *Osservatorio di politica internazionale*, giugno 2014.

RONZITTI, NATALINO. *La difesa contro i pirati e l'imbarco di personale militare sui mercantili: il caso della Enrica Lexie e la controversia Italia-India*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, anno XCVI Fascicolo 4, 2013.

VIRZO, ROBERTO. *Il regolamento delle controversie nel Diritto Internazionale del mare*, Padova, Cedam, 2008.

INDICE DELLA PRASSI E DELLA GIURISPRUDENZA

Convenzione sulle Relazioni Diplomatiche di Vienna, 1961.

United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States v. Iran), *I.C.J. Reports*, 1980, p. 3, par. 86.

Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, UNCLOS, 1982.

Protocol to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 2005.

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, n. 31171 del 24 luglio 2008.

Special Leave Petition (Civil), N. 20370, 2012.

Senato, Legislatura XVI, Aula, Resoconto stenografico della seduta, 25 ottobre 2012.

UN Doc. A/CN.4/657, 18 gennaio 2013, par. 32.

UN Doc. A/CN.4/SR. 3164th Meeting, 15 maggio 2013.

UN Doc. A/CN.4/SR. 3170th Meeting, 24 maggio 2013.